

Rapporto di minoranza

numero

6277 R2

data

12 gennaio 2011

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2008 presentata nella forma
elaborata da Sergio Savoia e cofirmatari "Per proteggere i ticinesi
dall'importazione di rifiuti esteri"**

(v. messaggio 6 ottobre 2009 n. 6277)

1. PREMESSA

Il 21 gennaio 2008 Sergio Savoia e cofirmatari presentavano un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata con la quale chiedevano la modifica dell'art. 2, cpv. 2 lettera a) della Legge concernente l'Istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (LACR) con l'obiettivo:

- a) *di limitare l'esercizio del termovalorizzatore di Giubiasco ai soli rifiuti prodotti nel nostro Cantone e nel Moesano;*
- b) *di ammettere possibili eccezioni per rifiuti provenienti dal resto della Svizzera sulla base di specifiche convenzioni.*

L'iniziativa in questione ha ottenuto il sostegno di diversi comuni del Bellinzonese.

Con il suo messaggio n. 6277 il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa essenzialmente sulla base dei seguenti argomenti:

- 1) *il termovalorizzatore di Giubiasco è "dimensionato e realizzato per smaltire i rifiuti solidi ed urbani (RSU) e assimilabili provenienti dal nostro Cantone e dalla Mesolcina";*
- 2) *è esclusa la possibilità e l'intenzione di importare rifiuti dall'estero per garantire il funzionamento a pieno regime del termovalorizzatore la cui capacità è di fatto coperta dalle previsioni sul volume di rifiuti provenienti dal Cantone e dalla Mesolcina;*
- 3) *inoltre a questo proposito esiste una precisa convenzione con il Comune di Giubiasco in cui ci si impegna a escludere l'importazione di rifiuti dall'estero;*
- 4) *la modifica della LACR richiesta dall'iniziativa parlamentare sarebbe in contrasto con le disposizioni del diritto superiore che in materia di traffico di rifiuti transfrontalieri affida la competenza alla Confederazione in applicazione anche di trattati internazionali in merito.*

La maggioranza della Commissione della legislazione con il suo rapporto del 4 ottobre 2010, dopo le audizioni dell'iniziativista, dei responsabili del Dipartimento del territorio e dell'ACR, di fatto aderisce alla proposta del Governo di respingere l'iniziativa Savoia e cofirmatari. Essa fa propri gli argomenti riassunti ai punti 1, 2, 3 citati precedentemente relativi ai contenuti del messaggio governativo n. 6277. Inoltre per quanto riguarda il punto 4 - incompatibilità con il diritto superiore federale - si basa sulla perizia del giurista del

Consiglio di Stato avv. Guido Corti del 18 dicembre 2009 che esclude la possibilità del Cantone di emanare disposizioni di legge in contrasto con il citato diritto federale. Posizione confermata dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) su precisa richiesta della Commissione della legislazione con lettera del 23 settembre 2010.

2. CONSIDERAZIONI DI MERITO

A proposito del merito della questione dell'importazione di rifiuti dall'estero occorre precisare quanto segue:

- a) c'è un'esplicita e dichiarata volontà di tutti - ACR, Consiglio di Stato - di escludere tale volontà e tale possibilità;
- b) questo anzitutto sulla base del rapporto fra dimensionamento del termovalorizzatore e previsioni circa i quantitativi di rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilabili previsti che non dovrebbero secondo i responsabili dell'ACR creare problemi all'utilizzazione a pieno regime delle linee di eliminazioni dei rifiuti del termovalorizzatore. Tanto più che esisterebbe comunque sempre la riserva sulla base di precise convenzioni di importazioni di rifiuti dal resto della Svizzera;
- c) simile impostazione è stata confermata chiaramente dai vertici dell'ACR e del Dipartimento del territorio durante le audizioni davanti alla Commissione della legislazione;
- d) inoltre esiste come ulteriore impegno la convenzione sottoscritta con il Municipio di Giubiasco, che però gli iniziativaisti giudicano insufficiente e poco vincolante.

Dal punto di vista del merito del problema dell'importazione di rifiuti dall'estero la logica direbbe che non ci sono ragioni per non codificare in una legge l'impostazione contraria all'importazione di rifiuti dall'estero chiaramente e ripetutamente confermata. Una codificazione che darebbe una chiara base legale alle dichiarazioni citate e alla convenzione con Giubiasco oltre a costituire un chiaro impegno a protezione dei ticinesi.

3. L'ASPETTO GIURIDICO DEL DIRITTO SUPERIORE

L'unico ma importante punto controverso riguarda la questione della non compatibilità della modifica legislativa proposta dall'iniziativa parlamentare con il diritto superiore federale. Incompatibilità affermata nella perizia Corti e ribadita nella già citata lettera dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Le due prese di posizione certamente importanti meritano però alcune valutazioni che se giustamente considerate dovrebbero o potrebbero anche portare nella presa di posizione sull'iniziativa Savoia e cofirmatari a conclusioni meno drastiche e perentorie di quelle espresse dal Consiglio di Stato e dalla maggioranza della Commissione della legislazione.

Così la perizia Corti pur ribadendo i limiti delle competenze del Cantone per l'emanazione di disposizioni proprie in materia ambientale in quanto il diritto federale *"prevale su quello cantonale"* sostiene che *"la norma proposta, se approvata, sarebbe priva di portata propria"*. In altre parole a nostro parere non è esclusa una sua possibile approvazione, la cui applicazione in ogni caso dovrebbe poi confrontarsi nel caso concreto con la

competenza federale e il diritto internazionale sottoscritto dalla Svizzera in materia di traffico transfrontaliero dei rifiuti.

E a questo proposito quanto scrive l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nella sua lettera del 23 settembre avvalora questa nostra interpretazione. Infatti l'Ufficio in questione pur ribadendo la preminenza del diritto federale disciplinato dagli articoli 30 f e 30 g della legge federale del 7 ottobre 1983 e dall'ordinanza del 22 giugno 2005 (OTRif) e della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sostiene quanto segue:

«Nel singolo caso, il Cantone può tuttavia influire sull'importazione di rifiuti nel quadro della procedura di consenso. Conformemente all'articolo 23 capoverso 2 OTRif, prima di un eventuale consenso all'importazione di rifiuti, l'UFAM chiede al Cantone interessato di prendere posizione. Il Cantone può in particolare esprimersi anche sulla propria capacità di smaltimento e sulla propria pianificazione dei rifiuti. Il consenso dell'UFAM per l'importazione di rifiuti viene rilasciato secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettere c e d soltanto se sussistono capacità sufficienti per lo smaltimento dei rifiuti e se l'importazione di rifiuti non è contraria alla pianificazione cantonale dei rifiuti».

Da queste argomentazioni dell'UFAM si può a nostro parere dedurre che il Cantone ha ampi margini per impostare una sua politica di smaltimento dei rifiuti che escluda l'importazione di rifiuti dall'estero. Lo può fare definendo in modo chiaro ed esplicito nell'ambito della sua pianificazione cantonale dei rifiuti un rapporto corretto fra volume dei rifiuti da eliminare e capacità di smaltimento del termovalorizzatore di Giubiasco.

In questa ottica l'inserimento nella LACR della proposta dell'iniziativa parlamentare in esame costituirebbe una precisa base per il Cantone per opporsi nell'ambito di un'eventuale procedura di consenso avviata dalla Confederazione all'importazione di rifiuti dall'estero oltre a un forte incentivo ad affrontare la questione nell'ambito della pianificazione cantonale dei rifiuti. La sua adozione rafforzerebbe in ogni caso la posizione del Cantone e costituirebbe un'importante garanzia a protezione dei ticinesi.

3. CONCLUSIONI

Concludendo la minoranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio:

- 1. ad approvare l'iniziativa parlamentare 21 gennaio 2008 presentata nella forma elaborata da Sergio Savoia e cofirmatari per una modifica dell'art. 2 cpv. 2 lett. a) della LACR ("Per proteggere i ticinesi dall'importazione di rifiuti esteri");**
- 2. a studiare la modifica del piano cantonale dei rifiuti in maniera da escludere la possibilità di importazione di rifiuti dall'estero.**

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore
Ducry - Ghisletta D. - Kandemir Bordoli -
Pedrazzini - Pestoni